

Atteso un salto di quantità di nuovi adepti fra i venditori online. Soglia in discussione tra i 27

Dichiarazioni verso una svolta

Pagina a cura
DI FRANCO RICCA

Secundo i dati diffusi dalla Commissione europea, nel 2023 le dichiarazioni in regime Ioss hanno totalizzato un'Iva all'importazione di 23,6 miliardi di euro, con un aumento del 35% rispetto all'anno precedente. La cifra è destinata a crescere, in primo luogo in modo naturale, per via della diffusione delle piattaforme elettroniche e del sempre maggiore utilizzo dell'e-commerce da parte dei consumatori.

Sempre la Commissione, stima che nel 2024 siano entrati nell'Ue ben 4,6 miliardi di pacchi, all'incirca 12 milioni al giorno.

Quanto alle nuove misure approvate dall'Ecofin, è indubbio che la "minaccia" della responsabilità dell'Iva all'importazione ordinaria, con obbligo, per le imprese extraUe, di nominare un rappresentante fiscale, porterà al regime dello sportello unico all'importazione nuovi adepti tra i venditori online.

Il salto di "quantità" arriverebbe però dalla modifica dell'attuale soglia di 150 euro, su cui non c'è ancora accordo tra i 27, che, da un lato, limita notevolmente il raggio d'azione del regime semplificato alle piccole spedizioni e, dall'altro, induce venditori di pochi scrupoli ad attuare espedienti elusivi, quanto non apertamente fraudolenti, per restare sotto soglia.

Prima di continuare la panoramica sul regime Ioss, esaminando alcuni chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate, occorre ricordare, per completare l'analisi dei profili sostanziali, che l'impresa che si avvale del regime speciale non può esercitare la detrazione dell'imposta sugli acquisti effettuati nei vari paesi di consumo, salvo che effettui anche altre operazioni escluse da tale regime per le quali sia identificata ai fini Iva in detti paesi; resta fermo il diritto al rimborso di tale imposta secon-

do le disposizioni delle direttive 86/560 (soggetti extraUe) e 2008/9 (soggetti Ue), anche in difetto delle specifiche condizioni ivi previste (es. reciprocità).

Contribuenti forfettari. Nella risposta a un'interpellanza n. 74 del 18 gennaio 2023, l'Agenzia delle entrate ha tra l'altro chiarito che possono avvalersi del regime Ioss anche i contribuenti che beneficiano del regime forfettario di cui all'art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, "ferma restando l'applicazione alle operazioni soggette a detto regime delle ordinarie regole in materia di territorialità e gli adempimenti connessi".

In sostanza, come già riconosciuto in relazione al regime Moss (ora Oss), l'Agenzia ritiene compatibile, in capo al contribuente, la contemporanea applicazione dei due regimi speciali Ioss e forfettario, data la differente area oggettiva: di conseguenza, per le vendite a distanza di beni importati da paesi extraUe effettuate nei confronti di acquirenti residenti, l'impresa potrà dichiarare e versare l'imposta dovuta in Italia nell'ambito del regime Ioss, escludendo quindi tali operazioni da quelle rientranti nel regime forfettario.

Al riguardo, si deve però ricordare che, una modifica all'art. 369-quaterdecies della direttiva Iva, apportata dalla direttiva 2025/516, stabilisce che dal 1° luglio 2027 non potranno avvalersi del regime Ioss i soggetti che applicano il regime di franchigia delle piccole imprese.

Gestori delle piattaforme elettroniche. Nella stessa risposta n. 74/2023, l'Agenzia ha dato disco verde all'utilizzo del regime Ioss da parte delle imprese che commercializzano beni di provenienza extracomunitaria con il modello commerciale cosiddetto "dropshipping", che prevede che il venditore online venda

merci delle quali non è ancora in possesso e che dovrà acquistare presso un fornitore effettivo.

Il quesito era stato proposto da un'impresa stabilita in Italia che vende online prodotti che non possiede fisicamente, ma che provvede ad acquistare dai fornitori a seguito dell'ordine da parte del proprio cliente. In pratica, il cliente consumatore finale effettua l'ordine d'acquisto sulla piattaforma digitale dell'impresa, che immediatamente gira l'ordine al fornitore stabilito fuori dell'Ue, il quale si occupa di spedire il prodotto direttamente al consumatore per conto dell'impresa.

Al riguardo, l'Agenzia ha osservato che, in base alla normativa introdotta dal dlgs n. 83 del 25 maggio 2021, in recepimento della direttiva 2017/2455, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considerano cessioni di beni effettuate dal soggetto passivo che le facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica. Tale soggetto, in particolare, si considera al tempo stesso acquirente e rivenditore dei beni.

Nella fattispecie, dunque, si realizzano due operazioni: l'acquisto del prodotto fuori dell'Ue da parte del gestore della piattaforma e la successiva rivendita, da parte del medesimo, all'acquirente finale non soggetto passivo.

La prima operazione non è assoggettata a imposta in quanto extraterritoriale, in quanto considerata una cessione senza trasporto il cui luogo di effettuazione è situato nel paese (terzo) di partenza dei beni; la seconda è imponibile in Italia. Se il gestore della piattaforma si avvale del regime Ioss, dichiarerà e verserà l'imposta sulla cessione secondo le regole proprie di tale regime, mentre l'introduzione dei beni nel territorio dell'Ue non sarà assoggettata a Iva in dogana.

L'Agenzia ha inoltre chia-



rito, per quanto riguarda le modalità di compilazione della dichiarazione Ioss di cui all'art. 74-sexies.1, comma 10, del dpr 633/1972, che le operazioni di vendita in cui l'Italia sia lo stato membro di arrivo dei beni dovranno essere distintamente indicate, suddivise secondo l'aliquota applicabile, nella dichiarazione Ioss da presentarsi, con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo cui la predetta dichiarazione si riferisce. Quest'ultima indicazione è stata ribadita nella risposta n. 77, sempre del 18 gennaio 2023, su richiesta di un'impresa che rappresentava come il tracciato di dichiarazione Ioss non consentisse di indicarvi l'Italia come paese di consumo.

La base imponibile. Nella citata risposta n. 77/2023, dopo avere ribadito che nel sistema dropshipping l'impresa intermediaria assume il ruolo di "fornitore presunto" ai sensi dell'art. 14-bis della direttiva Iva e può, quindi, avvalersi del regime Ioss, l'Agenzia ha esaminato la questione se l'importo da prendere in considerazione quale base imponibile per l'applicazione dell'Iva sia quello pagato dall'impresa intermediaria al proprio fornitore extracomunitario oppure

un altro importo.

Respingendo la tesi dell'istante, che riteneva di dover assoggettare all'Iva solo il proprio margine di utile, l'Agenzia ha dichiarato invece che l'importo da prendere in considerazione per l'applicazione dell'Iva è rappresentato dal corrispettivo dovuto dall'acquirente finale al "fornitore presunto", ossia all'impresa intermediaria. Tale soluzione, osserva l'Agenzia, oltre che in linea con la normativa dell'imposta, risulta coerente con le indicazioni contenute nelle note esplicative della disciplina Iva sul commercio elettronico diffuse dalla Commissione europea, in cui viene precisato che "il valore intrinseco all'importazione è il prezzo netto pagato dall'acquirente al momento della cessione, ossia nel momento in cui è stato accettato il pagamento da parte dell'acquirente". Lo stesso documento suggerisce inoltre all'operatore che si avvale del regime speciale Ioss di indicare "sulla fattura (se emessa) o sulla fattura commerciale che accompagna i beni ai fini dello sdoganamento (...) il prezzo pagato dall'acquirente".

Dichiarazione e versamento dell'Iva. I soggetti che si avvalgono del regime speciale Ioss sono esonerati da tutti gli obblighi previsti dal titolo II del dpr 633/1972, compresa la fatturazione. Essi devono pe-

rò conservare la documentazione delle operazioni, sufficientemente dettagliata da consentire i controlli, fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione (si veda l'art. 63-quater, par. 2, del regolamento Ue n. 282 del 15 marzo 2011).

Quanto agli adempimenti, i soggetti in regime Ioss presentano nel paese membro in cui sono identificati ai fini di tale regime una dichiarazione mensile dalla quale devono risultare:

- il numero identificativo Ioss
- l'ammontare delle vendite per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno stato membro di arrivo dei beni, suddivise in base all'aliquota applicabile; rientrano nel regime speciale anche le vendite effettuate nello stesso paese in cui ha sede l'impresa;
- le aliquote e la relativa imposta.

Modifiche al contenuto della dichiarazione sono state apportate dalla direttiva 2025/516, con effetto dal 1° gennaio 2027 e dal 1° luglio 2028.

La dichiarazione va presentata entro la fine del mese successivo a quello di riferimento; nello stesso termine deve essere versata l'imposta complessivamente dovuta in base alla dichiarazione stessa.

— © Riproduzione riservata — ■

I soggetti che si avvalgono del regime speciale Ioss sono esonerati da tutti gli obblighi previsti dal titolo II del dpr 633/1972, compresa la fatturazione. Devono però conservare la documentazione delle operazioni, sufficientemente dettagliata da consentire i controlli, fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione

Intermediari e loss, un esempio:

DS6901

DS6901

I consumatori IT e FR acquistano presso la piattaforma online di ALFA Srl un prodotto per il prezzo di 120 euro Iva inclusa.

- La piattaforma incassa i pagamenti, per complessivi 240 euro, e ordina i due prodotti al fornitore cinese BETA al prezzo unitario di 70 euro
- BETA fattura 140 euro complessivi ad ALFA Srl e, per conto di questa, spedisce direttamente i prodotti ai consumatori in Italia e in Francia
- Nel regime loss, ALFA dichiara all'Italia, paese di registrazione, le due importazioni effettuate in Italia e in Francia, esenti da Iva, nonché le due cessioni a esse collegate, per le quali assolve l'imposta dovuta nei rispettivi paesi sul prezzo pagato dai consumatori